



Ministero della Salute

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari
Ufficio VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il regolamento (CE) N. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi ed in particolare l'articolo 10;

VISTA la nota del 20 dicembre 2005, protocollo n. 45950-P-I8da9/1 – Linee guida Applicazione regolamento (CE) N. 183/2005;

VISTO il provvedimento di questo Ministero del 3/12/2008, protocollo n. DGSA 24030, con cui è stato assegnato il numero di riconoscimento α ITM00001RM alla società SINTOFARM S.p.A., con stabilimento sito in Località Osteria Nuova – Montecolombo (Rimini), per :

- la produzione di additivi - categoria nutrizionali (3b) carbonato ferroso (E1) - di cui all'allegato I del regolamento (CE) N. 1831/2003;
- confezionamento di additivi di cui al capo 1 dell'allegato IV del Regolamento CE n° 183/2005.

CONSIDERATO che con le note, assunte ai ns. protocolli DGSAF/3064-A del 5/2/2016 e DGSAF/8427-A del 05/04/2016, la società Eigenmann & Veronelli S.p.a. ha presentato istanza volta ad ottenere la voltura a proprio nome di parte delle attività effettuate nel suddetto stabilimento di titolarità della società SINTOFARM S.p.A., intestataria del numero numero di riconoscimento α ITM00001RM;

VISTA la copia del contratto di affitto del ramo di azienda (repertorio n. 40.612, raccolta 12.231 dell'11 dicembre 2015) relativa all'affitto da parte della società Eigenmann & Veronelli S.p.a. delle linee produttive presenti nel suddetto stabilimento (e relativo *know how*) sito in Località Osteria Nuova – Montecolombo (Rimini) limitatamente all'attività di confezionamento di additivi di cui al capo 1 dell'allegato IV del Regolamento CE n° 183/2005;

VISTA la proposta di modifica al suddetto contratto di affitto di ramo d'azienda avanzata dalla società Eigenmann & Veronelli S.p.a., in data 29/07/2016, al fine di includere nel contratto anche la linea di produzione di additivi - categoria nutrizionali (3b) : carbonato ferroso (E1) - di cui all'allegato I del regolamento (CE) N. 1831/2003, precedentemente esclusa;

VISTA la dichiarazione di intento del Commissario Giudiziale Dott. Cristian Poldi Allai (acquisita agli atti in data 01/06/2016) a sottoporre l'impegno di proposta di definizione del nuovo Contratto al Giudice Delegato;

VISTA la visura di evasione della società Eigenmann & Veronelli S.p.a. (documento n. T 199971214 10/12/2015);

VISTO il sopralluogo della A.U.S.L. della Romagna - RIMINI Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Igiene degli Alimenti Origine Animale e delle Produzioni Zootecniche effettuato, su richiesta dell'Ufficio VII DGSAF, in data 21/03/2016;

VISTO l'elenco degli additivi riconfezionati presso il suddetto stabilimento, trasmesso dalla suddetta ASL, da cui risulta che l'attività di riconfezionamento riguarda additivi delle categorie 1 (tecnologici) e 3 (nutrizionali);

CONSIDERATO l'art. 3, paragrafo 3 del Regolamento 1831/2003;

PRESO ATTO che la A.U.S.L. della Romagna - RIMINI Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Igiene degli Alimenti Origine Animale e delle Produzioni Zootecniche, dopo i sopralluoghi effettuati in data 10/02/2016 e 21/03/2016 presso l'impianto della Ditta SINTOFARM S.p.a., sito in Montecolombo (RN), località Osteria Nuova a seguito della richiesta di volturazione del riconoscimento ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a del Reg. (CE) 183/2005, ha attestato nel relativo verbale di sopralluogo che questo risponde ai requisiti igienico sanitari e strutturali del Reg. (CE) 183/2005 e ha rilasciato il nulla osta alla suddetta modifica amministrativa prot. 73373/P/20.18.11 del 5/4/2016;

RITENUTO, pertanto, di poter volturare in favore della società Eigenmann & Veronelli S.p.a. il numero di Riconoscimento attribuito alla Ditta Sintofarm S.p.a. con provvedimento di questo Ministero del 3/12/2008, protocollo n. DGSA 24030.

DECRETA

Il decreto con il quale è stato attribuito il numero di riconoscimento α ITM00001RM alla società SINTOFARM S.p.a., con stabilimento sito in Località Osteria Nuova - Montecolombo (Rimini), per :

- confezionamento di additivi di cui al capo 1 dell'allegato IV del Regolamento CE n° 183/2005 : additivi appartenenti alle categorie non costituiti/prodotti a partire da OGM : 1b (antiossidanti) con limite massimo; 2a (coloranti) : carotenoidi e xantofille; e 3 (nutrizionali).
- produzione di additivi - categoria nutrizionali (3b) carbonato ferroso (E1) - di cui all'allegato I del regolamento (CE) N. 1831/2003;

è volturato in favore della società Eigenmann & Veronelli S.p.a., codice fiscale 08670900151 avente medesima sede operativa e sede legale in via Wittgens n° 3 (20124) Milano.

Il mancato rispetto entro il 30/09/2016 delle condizioni accettate nella lettera di impegno sottoscritta dalla ditta SINTOFARM S.p.A., nella personale Commissario giudiziale Dott. Cristian Poldi Allai, relativamente alle modificazioni del contratto di affitto in premessa, implicherà la sospensione immediata del presente decreto di voltura.

Ogni modifica connessa all'attività della ditta Eigenmann & Veronelli S.p.a. dovrà essere preventivamente comunicata a questo Ministero e al Servizio Veterinario competente per territorio.

Roma, li - 3 AGO. 2016



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Silvio BORRELLI)

li

AP